

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009) C. 1713 Governo. | |
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo. | |
| Tabella n. 12: stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 177 |
| Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>) | 185 |
| INTERROGAZIONI: | |
| 5-00212 Benamati: Certificazioni di sicurezza per le imbarcazioni da pesca inferiori alle 500 tonnellate | 185 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 187 |
| 5-00292 Vannucci: Denominazione del formaggio di fossa DOP | 185 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 188 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 186 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo.

Tabella n. 12: stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*)

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio presso le Commissioni di settore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, si conclude con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione sulle parti di competenza e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. In particolare, la Commissione Agricoltura esaminerà lo stato di previsione

della spesa del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12).

Le Commissioni di settore, inoltre, esaminano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio.

Ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.

Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.

Per quanto concerne la formulazione e l'ammissibilità degli emendamenti al dise-

gno di legge di bilancio, analogamente al bilancio per il 2008, anche il bilancio per il 2009 presenta una struttura articolata per missioni e programmi. È altresì intervenuto il disposto dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 ai sensi del quale, in via sperimentale, limitatamente all'anno 2009, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è stata introdotta la possibilità, nell'ambito della legge di bilancio, di rimodulare le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria per le spese in annualità e a pagamento differito. Per effetto di tale disposizione a differenza di quanto si è verificato finora, possono essere rimodulati, nell'ambito del disegno di legge di bilancio, anche stanziamenti determinati da disposizioni legislative sostanziali. Gli stanziamenti rimodulabili sono individuati nell'allegato tecnico per capitoli contenuto nelle tabelle relative a ciascun stato di previsione della spesa, mediante l'apposizione della lettera (R) sotto la denominazione dei capitoli interessati.

Le previsioni in ordine alla rimodulabilità degli stanziamenti all'interno del disegno di legge di bilancio comportano inevitabili conseguenze per quanto concerne l'individuazione dei limiti di emendabilità degli stanziamenti di spesa. In particolare, devono ritenersi ammissibili:

a) gli emendamenti che rechino variazioni in aumento, a condizione che siano riferite ad unità previsionali di base (UPB) all'interno delle quali sono presenti capitoli che possono essere oggetto di rimodulazione ai sensi del citato articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Tali emendamenti dovranno in ogni caso essere compensati attraverso una riduzione di pari importo di altra UPB inclusa in programmi relativi alla medesima missione, all'interno della quale sono presenti capitoli suscettibili di rimodulazione. Resta fermo che emendamenti che comportino rimodulazioni tra UPB appartenenti a missioni diverse devono ritenersi ammissibili soltanto qualora incidano esclusivamente su spese di carattere di-

screzionale per la parte non vincolata, come desumibile dalle schede di analisi incluse nelle tabelle di ciascun stato di previsione della spesa;

b) gli emendamenti che rechino variazioni in riduzione riferite alle UPB di cui alla lettera a), a condizione che la diminuzione proposta non ecceda l'importo corrispondente, per ciascuna UPB oggetto di variazione, alla somma degli stanziamenti dei capitoli rimodulabili.

Occorre inoltre tener presente che, in conformità con le limitazioni previste dal comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, nel caso di emendamenti che propongano la riduzione dello stanziamento di UPB per interventi e il contestuale aumento dello stanziamento di UPB per funzionamento, la riduzione non può essere superiore al 10 per cento dello stanziamento relativo a interventi.

Per quanto concerne gli emendamenti al disegno di legge finanziaria, essi sono soggetti alle specifiche regole di ammissibilità di cui al comma 5 dell'articolo 121 del regolamento, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.

Il contenuto proprio del disegno di legge finanziaria è definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. Per quanto riguarda la legge finanziaria per il 2009, in via sperimentale, il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che essa rechi soltanto disposizioni riconducibili al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. Il disegno di legge trasmesso dal Governo risulta conforme a tali previsioni.

Come evidenziato nel parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 2 ottobre 2008 ai fini della dello stralcio delle disposizioni estranee, di cui all'articolo 120, comma 3, del regolamento, « la definizione del limite di contenuto del disegno di legge finanziaria deve ovvia-

mente riferirsi anche alle eventuali modifiche che potranno essere apportate al testo del disegno di legge governativo nel corso dell'esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che non rispondano alle previsioni del citato comma 1-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. ».

Devono ritenersi pertanto inammissibili in quanto estranei al contenuto proprio della legge finanziaria:

a) gli emendamenti volti ad introdurre nel testo deleghe legislative;

b) gli emendamenti che rechino norme di carattere ordinamentale o organizzatorio che siano prive di effetti finanziari (o i cui effetti finanziari risultino trascurabili rispetto alla portata dell'emendamento);

c) gli emendamenti recanti norme che comportino aumenti di spesa, anche se finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia;

d) gli emendamenti recanti norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata che abbiano carattere localistico o microsettoriale.

Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e la successiva Nota di aggiornamento.

Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la

compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità, segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.

Ricorda infine che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui pre-

detti disegni di legge. La Commissione potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, sottolinea che il procedimento di formazione della manovra di finanza pubblica presenta quest'anno importanti elementi di novità rispetto agli anni scorsi.

Le linee essenziali della decisione di bilancio sono state infatti contestualmente definite nel DPEF ed attuate con il decreto legge n. 112 del 2008, attraverso l'adozione di un piano triennale (2009-2011) di stabilizzazione della finanza pubblica, volto ad attuare una politica di contenimento del deficit pubblico funzionale al raggiungimento del sostanziale pareggio di bilancio nel 2011, secondo gli impegni assunti in sede europea.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2009 sconta pertanto anticipatamente la manovra di contenimento della spesa, alla quale si accompagna peraltro un importante intervento di riqualificazione della stessa: il decreto-legge n. 112 del 2008 ha infatti concesso alle amministrazioni un più ampio margine di flessibilità nella gestione delle risorse, consentendo alle stesse, in sede di formazione del bilancio di previsione a legislazione vigente per il 2009, di rimodulare entro certi limiti le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione, riconfigurando anche le autorizzazioni legislative di spesa ad essi sottostanti.

L'impatto della manovra sul comparto agricolo deve essere quindi valutato in questo più ampio contesto, nel quale si collocano le riduzioni agli stanziamenti di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), alle quali si accompagna però (articolo 2 del disegno di legge finanziaria) un fondamentale intervento, da tempo invocato dagli operatori del settore, per la stabiliz-

zazione delle agevolazioni fiscali nel comparto. Si tratta di una questione che, oltre ad essere di importanza centrale per dare certezza di prospettive alle imprese, assume anche un rilevante significato finanziario, in quanto comporta circa 400 milioni di euro annui di minori entrate.

Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio 2009 prevede per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12) una spesa complessiva in termini di competenza pari a 1.333,9 milioni di euro.

Secondo elaborazioni della Ragioneria generale dello Stato tale importo, che a legislazione vigente (proiezione per il 2009 del bilancio triennale) avrebbe dovuto essere di 1.503,5 milioni di euro, sconta riduzioni pari a 53,7 milioni di euro, che vanno collegati all'applicazione del comma 507 della legge finanziaria 2007, e ulteriori 180 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha definito la manovra finanziaria per il triennio 2009-2011; beneficia inoltre di risorse aggiuntive pari a 64,1 milioni di euro conseguenti alle variazioni che sono annualmente introdotte dal Governo con il disegno di legge di bilancio.

Nell'esercizio 2008 le risorse iscritte sullo stato di previsione del MIPAAF ai sensi della legge di bilancio erano pari a 1.754,3 milioni di euro; con la legge di assestamento gli stanziamenti di competenza sono stati fissati in 1.792,9 milioni di euro. Rispetto all'assestamento 2008, il progetto di bilancio a legislazione vigente per il 2009 registra pertanto una diminuzione degli stanziamenti di 459 milioni di euro (-25,6 per cento), per effetto della quale l'incidenza percentuale degli stanziamenti di competenza del MIPAAF rispetto alla spesa finale del bilancio dello Stato si riduce dallo 0,3 allo 0,2 per cento.

La Tabella n.12 prevede spese di parte corrente pari a 765,7 milioni di euro (851,1 per il 2008) e spese in conto capitale pari a 568,2 milioni di euro (940,1 nel passato esercizio), così invertendo la composizione della spesa per l'esercizio 2009 a tutto vantaggio delle voci di parte corrente,

dopo un biennio nel quale le risorse attribuite alla spesa per investimento erano risultate preponderanti.

La consistenza dei residui passivi presunti del MIPAAF al 1° gennaio 2009 è stata valutata in 850,3 milioni di euro, di cui 131,7 per la parte corrente e 718,6 per la parte in conto capitale.

Le autorizzazioni di cassa sono definite in 798,7 milioni di euro per la parte corrente (89 per cento della massa spendibile, pari alla somma della competenza e dei residui) ed in 763,6 milioni di euro per la parte in conto capitale (59,2 per cento della massa spendibile).

Rinviando per una illustrazione analitica degli stanziamenti di bilancio alla documentazione predisposta dagli uffici, ricorda che la parte più consistente di tali stanziamenti è assegnata alla missione 9 « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », che utilizza in termini di competenza 684,7 milioni di euro dei 1.333,9 in totale attribuiti alla Tabella n. 12, ed è gestita quasi interamente dal Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale (596 milioni di euro).

La dotazione finanziaria della missione 9 è attribuita per 256 milioni di euro alle spese correnti e per i restanti 428 milioni di euro alle spese in conto capitale. La missione pone a carico del MIPAAF quattro programmi, il più significativo dei quali è il programma 9.6 (in precedenza programma 9.1 con la medesima titolazione « Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione »), nel quale si trovano gran parte delle autorizzazioni di spesa destinate agli investimenti presenti nella Tabella n.12, e che utilizza 559,3 milioni di euro, dei 685 attribuiti all'intera missione. Il programma ripartisce le proprie risorse in massima parte fra i seguenti obiettivi:

330,5 milioni di euro all'obiettivo 9.6.8 « politiche in favore dello sviluppo rurale » (in precedenza obiettivo 9.1.13, con 494 milioni di euro);

99,8 milioni di euro all'obiettivo 9.6.12 « promozione e ricerca nei settori

produttivi » (in precedenza obiettivo 9.1.14 con 115,3 milioni di euro);

75,2 milioni di euro all'obiettivo 9.6.9 « miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole » (in precedenza obiettivo 9.1.15 con 248,8 milioni).

Quest'ultimo obiettivo risulta fortemente ridimensionato perché il bilancio in esame non reca alcuna autorizzazione di spesa diretta ad assicurare il sostegno al settore primario contro gli eventi calamitosi, per affrontare i quali nel passato esercizio il Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi è stato incrementato di 220 milioni di euro (sulla UPB 1.5.6, capitolo 7439). La mancata assegnazione di ulteriori risorse per il 2009 è peraltro conseguente a quanto indicato in Tabella F della legge finanziaria 2008, che nulla ha previsto per gli anni successivi. Rilevato che in proposito sono state segnalate difficoltà operative anche per i pagamenti relativi al 2008, sottolinea che si tratta di un punto sul quale la Commissione dovrà cercare di realizzare una iniziativa comune per recuperare delle risorse indispensabili per il funzionamento di un meccanismo fondamentale per la stabilità del comparto agricolo,

Segnala quindi che nell'obiettivo 9.6.8, che realizza anche le strategie nazionali di realizzazione della politica agricola comune (PAC), non compaiono più le risorse che il decreto-legge n. 93 del 2008, per la salvaguardia del potere d'acquisto delle famiglie, ha sottratto al piano apistico (2 milioni di euro sul capitolo 2286 della UPB 1.5.2), ma compare in compenso il nuovo stanziamento destinato alle produzioni e allevamenti di particolare pregio (sempre di 2 milioni di euro sul nuovo capitolo 2289), che il Ministero intende destinare alle medesime finalità.

La sensibile riduzione dell'autorizzazione di spesa per il programma 9.2 è interamente ascrivibile alla riduzione della posta iscritta sul capitolo 1485, che aveva goduto, per il solo esercizio 2008, della proroga delle agevolazioni disposte dall'articolo 1, comma 172, della legge finanzia-

ria per il 2008 per le imprese dedite alla pesca costiera. Tali agevolazioni sono peraltro riproposte, e anzi rese permanenti, con l'articolo 2, comma 2, del disegno di legge finanziaria e sono quindi destinate, dopo l'approvazione della legge finanziaria, ad essere nuovamente iscritte in bilancio.

Nel presente esercizio, inoltre, non compare più il programma 9.4, che recava le risorse destinate alla tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici e biologici (23,5 milioni di euro nel 2008), ma viene invece introdotto il programma 9.7, che reca una posta di quasi 46 milioni di euro destinati allo sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche.

Alla missione 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » sono assegnati 203 milioni di euro (nel 2008 quasi 168) destinati per intero al Corpo forestale dello Stato, fondamentalmente diretti alle spese necessarie al suo funzionamento, poco più di 192 milioni di euro di parte corrente (in precedenza 151). Il Corpo forestale utilizza i fondi della missione nello svolgimento dell'unico programma in essa ricadente, il programma 18.7 « Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità » primariamente per realizzare i propri compiti istituzionali, ovvero svolgere, come forza di polizia, l'attività di difesa del patrimonio agroforestale nazionale e di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema. Evidentemente, la posta più rilevante è quella intestata agli stipendi ed assegni fissi per il personale, 129 milioni di euro sulla UPB 2.1.1, capitolo 2864 (nel 2008 95 milioni di euro).

Alla missione 7 « Ordine pubblico e sicurezza » sono attribuiti circa 172 milioni di euro (153 nel precedente esercizio finanziario). La missione si esaurisce nel programma 7.6, obiettivo unico, che identifica nel Corpo forestale dello Stato il centro di responsabilità cui sono affidati istituzionalmente i compiti di controllo del territorio rurale e montano.

Anche la missione 8 « Soccorso civile » è interamente affidata al Corpo forestale, cui spetta il compito di monitorare e controllare il territorio per prevenirne il dissesto idrogeologico e che svolge un'attività straordinaria di polizia idraulica. Per la realizzazione del programma 8.1 « Interventi per soccorsi », sono stanziati 140,8 milioni di euro (in precedenza 146,5 milioni di euro). L'importo assegnato al dicastero agricolo si esaurisce interamente nell'obiettivo 8.1.1 relativo allo svolgimento dell'attività propria del Corpo forestale dello Stato, che la legge n. 36 del 2004 ha reso « struttura operativa nazionale di protezione civile ». Anche in tal caso, pertanto, le risorse coprono soprattutto le spese per retribuzioni, assegni o altri oneri sociali (107 milioni di euro della UPB 4.1.1). L'autorizzazione residua va agli interventi ed investimenti di lotta e prevenzione degli incendi boschivi, di cui alle UPB 4.1.2 e 4.1.6, sulle quali alcuni capitoli (rispettivamente 3080 e 3081 per gli interventi, 7930 per la formazione del personale e gli acquisti di attrezzature) registrano consistenti diminuzioni degli stanziamenti rispetto al bilancio 2008.

Alla missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », la Tabella n. 12 attribuisce 16,3 milioni di euro (dato sostanzialmente invariato rispetto al 2008) per la realizzazione del programma 32.2 « Indirizzo politico » e del programma 32.3 « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza ». Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali utilizza poco meno di 7 milioni di euro per l'attività di supporto al Ministro nelle sue funzioni di indirizzo politico, da parte del gabinetto e degli altri uffici di diretta collaborazione, (programma 32.2). Le restanti risorse, pari a 9,7 milioni di euro, attuano il programma 32.3 relativo ai « Servizi e affari generali » e sono destinate per 3 milioni di euro al trattamento economico del personale, obiettivo 32.3.3; e per 4,8 milioni di euro all'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi, obiettivo 32.3.1.

Infine la missione 33 « Fondi da ripartire » può contare su uno stanziamento di

116,6 milioni di euro (che nel 2008 erano 125,1 milioni di euro), attribuito al solo programma 33.1: sul capitolo 7810 compare lo stanziamento pari a quasi 110 milioni di euro (112,3 nel 2008) destinato al Fondo per assicurare la continuità degli interventi pubblici del settore agroforestale, nella sostanza fondo di riserva in conto capitale diretto a consentire la prosecuzione dell'attività del MIPAAF ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 499 del 1999, di razionalizzazione degli interventi del settore.

Passando ad illustrare il contenuto delle parti del disegno di legge finanziaria di interesse della Commissione agricoltura, segnala innanzitutto che nella tabelle A e B, destinate a finanziare i nuovi interventi legislativi per i relativi oneri, rispettivamente di parte corrente e di parte capitale, da essi recati, non compare alcun accantonamento di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Anche su questo tema, sottolinea che occorrerà una iniziativa della Commissione per recuperare le risorse indispensabili per dare una prospettiva concreta di sbocco all'attività legislativa nel comparto agricolo.

Anche le altre tabelle non apportano novità al quadro della legislazione vigente per quanto riguarda le leggi di spesa di competenza del MIPAAF: in particolare, gli stanziamenti a legislazione vigente iscritti sulla tabella C scontano già una serie di riduzioni lineari disposte da specifiche disposizioni contenute, oltre che nel decreto legge n. 112 del 2008, nel decreto legge n. 93 del 2008 (cosiddetto decreto ICI) e nel decreto legge n. 134 del 2008 (cosiddetto decreto Alitalia).

Per quanto riguarda infine l'articolato del disegno di legge finanziaria, le disposizioni di interesse della Commissione sono collocate nell'articolo 2.

L'articolo 2, comma 1, dispone l'applicazione a regime, e non più in via transitoria a seguito di proroghe annuali, come accaduto finora, dell'aliquota agevolata dell'IRAP (1,9 per cento anziché 3,75 per cento) per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della

piccola pesca e loro consorzi. La norma stabilisce al contempo che resta ferma l'applicazione di tale aliquota agevolata anche al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008. La relazione tecnica stima, quale effetto finanziario della norma in esame, una perdita del gettito di competenza pari a 154 milioni di euro nel 2008 e di 166,7 milioni di euro nel 2009, mentre l'andamento di cassa della variazione di gettito sarà negativo per il 2009 di 285 milioni, per il 2010 di 177,4 milioni e per il 2011 di 166,7 milioni di euro.

L'articolo 2, comma 2, stabilizza a regime, a decorrere dal 2009, nel limite dell'80 per cento, alcuni benefici fiscali e previdenziali alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, già disposti in passato in forma transitoria da una serie di provvedimenti. In particolare i benefici in questione comportano: *a)* la concessione di un credito d'imposta, in misura corrispondente all'80 per cento dell'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi per lavoro dipendente e autonomo, corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi; *b)* un abbattimento, nella misura del 64 per cento, del reddito derivante dall'esercizio della pesca, ai fini delle imposte sui redditi; *c)* l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sempre nel limite dell'80 per cento.

Secondo quanto affermato nella relazione tecnica, la messa a regime dal 2009 della esclusione dalla tassazione del 64 per cento del reddito produrrà una perdita di gettito annua di competenza pari a circa 17,5 milioni di euro, mentre per quanto attiene al credito d'imposta annuo corrispondente all'IRE dovuta sui redditi di lavoro dipendente ed autonomo corrisposti al personale, la relazione tecnica stima quest'ultimo pari a circa 17,3 milioni di euro; si stima infine un esonero contributivo pari a circa 48,3 milioni di euro.

L'articolo 2, comma 8, proroga al 31 dicembre 2009 il precedente termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le agevolazioni

tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454. La relazione tecnica stima, quale effetto finanziario della norma in esame, una variazione negativa di gettito di 163 milioni di euro nel 2009.

L'articolo 2, comma 14, interviene sulle disposizioni fiscali in materia di coltivazioni sotto serra e, in particolare, proroga al 2009 l'agevolazione sulle accise per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ed estende l'agevolazione agli oli vegetali impiegati per fini energetici nelle serre.

In conclusione, intende svolgere alcune brevi considerazioni non conclusive, ma piuttosto di introduzione al dibattito che si svolgerà in Commissione, dal quale auspica possano emergere indicazioni concretamente praticabili per la formulazione di un parere che raccolga la massima condivisione possibile e possa così rappresentare con maggior forza la posizione e gli interessi dell'agricoltura.

In particolare, a suo avviso occorre prendere innanzitutto atto del peculiare carattere che assumono quest'anno i documenti di bilancio, in ragione della anticipazione della manovra realizzata con il decreto-legge n. 112 del 2008 e gli altri provvedimenti collegati, e quindi indirizzare il dibattito, più che verso una contrapposizione frontale e fatalmente sterile tra le parti politiche che si incentri sull'entità, senz'altro rilevante, delle riduzioni agli stanziamenti del MIPAAF, sui correttivi ragionevolmente praticabili nel rispetto dell'equilibrio generale della finanza pubblica, tenendo anche conto di quanto nel disegno di legge finanziaria il comparto agricolo riceve in termini di stabilizzazione delle agevolazioni fiscali. Da questo punto di vista, le indicazioni formulate, che riguardano, in particolare, il Fondo di solidarietà nazionale e i fondi speciali della legge finanziaria, rappresentano un primo e non esaustivo contributo, aperto agli apporti dei gruppi, nella con-

sapevolezza che comunque occorrerà fare delle scelte tra istanze pure legittime e astrattamente condivisibili.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO si riserva di intervenire in sede di replica.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), in considerazione dell'opportunità di una riflessione sui provvedimenti di bilancio e sulle indicazioni del relatore, chiede di proseguire l'esame in altra seduta.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha già stabilito di riservare alla discussione di carattere generale anche le sedute di domani e di martedì 14 ottobre, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti, ordini del giorno e proposte di relazione al pomeriggio dello stesso martedì e, infine, di concludere l'esame dei disegni di legge, con la votazione degli emendamenti e delle proposte di relazione, nella seduta di mercoledì 15 ottobre e, eventualmente, in quella di giovedì 16. In ogni caso, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, preciserà ulteriormente nella sua riunione odierna il calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che la X Commissione non ha ancora concluso l'esame degli emendamenti. Propone pertanto di rinviare l'esame ad altra seduta, in attesa della trasmissione del nuovo testo del disegno di legge.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 8 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.40.

5-00212 Benamati: Certificazioni di sicurezza per le imbarcazioni da pesca inferiori alle 500 tonnellate.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, prende atto della indicazione fondamentale fornita dal sottosegretario, ovvero che la disciplina sulle certificazioni di sicurezza non si applica alle navi da pesca. La risposta del Governo introduce elementi di chiarezza, contraddicendo l'interpretazione della norma fornita da alcune capitanerie di porto. In questo senso, può dichiararsi soddisfatto della risposta del Governo alla sua interrogazione.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO ribadisce quanto in precedenza dichiarato.

5-00292 Vannucci: Denominazione del formaggio di fossa DOP.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), precisando inoltre che sono previsti appositi incontri con le regioni, le amministrazioni locali e le organizzazioni

professionali, per pervenire a una positiva soluzione della questione.

Massimo VANNUCCI (PD), riservandosi di esprimere un giudizio conclusivo solo quando la vicenda si sarà positivamente conclusa, manifesta apprezzamento per la decisione assunta dal Governo di operare un'approfondita analisi in merito alla denominazione proposta, al fine di salvaguardare gli interessi e le attese degli operatori delle Marche, il cui territorio è fortemente interessato da tali produzioni. Ciò anche al fine di evitare l'innescarsi di

un contenzioso piuttosto complesso e difficile in tema di denominazione di origine.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento di interrogazioni.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

5-00212 Benamati: Certificazioni di sicurezza per le imbarcazioni da pesca inferiori alle 500 tonnellate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione a risposta scritta indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si reputa opportuno rilevare che il Regolamento n. 336 del 2006 disciplina materie attinenti la gestione della sicurezza e dell'esercizio in sicurezza delle navi, nonché, la prevenzione dell'inquinamento da esse prodotto.

Al riguardo, appare chiaro che la competenza primaria in tale materia non risulta essere di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

In relazione a ciò, si fa presente che dall'esame della citata normativa risulta

evidente che la disciplina in esso contenuta non si applica, come espressamente indicato al comma 2 dell'articolo 3, lettera c), alle navi da pesca; pertanto nessun onere è introdotto per le unità da pesca che non devono dotarsi di alcun tipo di nuova certificazione di sicurezza.

Per quanto sopra, si ritiene che le unità che effettuano la pesca degli sgombri possano continuare a svolgere la propria attività nelle abituali zone di pesca, osservando naturalmente le disposizioni vigenti, in alcun modo modificate dal regolamento in questione.

ALLEGATO 2

5-00292 Vannucci: Denominazione del formaggio di fossa DOP.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riscontro alla interrogazione indicata in oggetto, si comunica quanto segue.

In primo luogo, si sottolinea come la prima versione del disciplinare riferito al « Formaggio di fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello DOP », è stata inviata ai competenti uffici comunitari dopo aver acquisito tutti i pareri necessari del Consorzio promotore e delle amministrazioni locali interessate.

Al termine della prima fase dell'istruttoria comunitaria, nel febbraio 2008, è stata inoltrata a tutte le parti coinvolte la lettera degli uffici competenti della Commissione UE in cui venivano richieste informazioni supplementari per la procedura di registrazione della denominazione in oggetto.

In particolare, la Commissione evidenziava problemi riferiti alla denominazione proposta « Formaggio di fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello DOP », rilevando che la denominazione deve fornire evidenze oggettive dell'uso consolidato, da supportare con elementi storici e dell'uso commerciale (fatture, etichette, materiale di supporto commerciale da cui emerge l'esatta denominazione proposta) ai sensi del Regolamento 898/06.

Al fine di mettere a punto le risposte ai rilievi comunitari sono state condotte diverse riunioni con il Consorzio promotore, ed in coordinamento con le regioni e le amministrazioni locali coinvolte.

Questo lavoro ha permesso di verificare che:

è assente la documentazione atta a comprovare l'uso commerciale della denominazione proposta « Formaggio di fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello », e per questo motivo tale denominazione non è proponibile a Bruxelles;

è presente documentazione atta a giustificare la denominazione « Formaggio di fossa di Sogliano » DOP;

viceversa la denominazione « Formaggio di fossa » DOP non è risultata proponibile in quanto la denominazione proposta deve essere indiscutibilmente legata ad un territorio geografico. « Formaggio di fossa » non possiede questo legame con un dato territorio e viceversa tale denominazione fa riferimento esclusivamente ad una tecnica di produzione.

Alla luce di tali valutazioni, sono state predisposte le risposte alla richiesta di informazioni aggiuntive alla Commissione UE elaborando anche la versione aggiornata del disciplinare. Tale elaborazione non necessita di preventivo parere formale delle regioni e degli altri enti coinvolti, che peraltro sono state informate del percorso seguito. Altresì il Consorzio promotore dell'istanza ha fornito proprio assenso formale alla nuova versione del disciplinare con lettera inviata a questo Ministero in data 24 luglio 2008.